

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1221 DEL 09/07/2026

O G G E T T O

ACCORDO TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E AZIENDA ZERO, ENTE ACCREDITANTE, CAPOGRUPPO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR), NELL'AMBITO DELLA GESTIONE CENTRALIZZATA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA FORMAZIONE AZIENDALE ED EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA (ECM - NBS SOFTWARE).

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1309/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

Premesso che:

Il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 241” e ss.mm.ii. ha introdotto l’obbligo per i professionisti sanitari dell’Educazione Continua in Sanità (ECM).

Con l’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute, in linea con la normativa nazionale e regionale applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina”.

L’Azienda ULSS 8 Berica è abilitata e autorizzata, quale Provider nel campo della Formazione Continua in Sanità ECM – cod. ID 25, presso la Regione del Veneto, a realizzare attività formative ritenute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

La Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito “Azienda Zero”, ente di governance e capogruppo incaricato della razionalizzazione, centralizzazione e coordinamento delle funzioni di acquisto e delle infrastrutture tecnologiche delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, prevedendo in capo alla stessa “la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali: [...] le procedure di accreditamento ECM”.

Con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 558 del 5 settembre 2024 è stata indetta una procedura aperta volta all’aggiudicazione del servizio di sviluppo del sistema informatico per la gestione dell’accreditamento dei provider, degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione continua in sanità.

Con successiva Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 786 del 2 dicembre 2024 tale servizio è stato aggiudicato a NBS S.r.l.

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), con particolare riferimento all’articolo 28, il quale dispone che i trattamenti effettuati per conto di un Titolare siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento.

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Preso Atto che Azienda Zero gestisce centralmente, in qualità di committente, Ente Accreditante e coordinatore tecnologico per conto delle Aziende Sanitarie del Veneto, la piattaforma applicativa per la Formazione Continua in Medicina (Software NBS).

Considerato che l’utilizzo della sopra citata piattaforma comporta il trattamento automatizzato di dati personali e particolari (dati anagrafici, profili professionali, dati di carriera, presenze, crediti formativi, dossier formativi ed ECM) relativi al personale dipendente, convenzionato e ai professionisti sanitari afferenti a questa Azienda ULSS 8 Berica.

Dato Atto che l’Azienda ULSS 8 Berica mantiene la veste giuridica di Titolare del Trattamento dei dati

del proprio personale, mentre ad Azienda Zero è demandata la gestione dell'infrastruttura di rete, la manutenzione logica, l'archiviazione centralizzata e il coordinamento tecnico dei flussi informativi verso gli enti certificatori esterni (Agenas e Co.Ge.A.P.S.), configurandosi pertanto quale Responsabile del Trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Ritenuto necessario, in ossequio al principio di accountability stabilito dal GDPR, regolamentare i rapporti tra le due Amministrazioni mediante la sottoscrizione del relativo Accordo, Allegato A parte integrante del presente provvedimento, per la nomina a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.

Il medesimo Dirigente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare lo schema di “Accordo tra l'Azienda ULSS 8 Berica e Azienda Zero per la designazione a Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, finalizzato alla gestione centralizzata del software per la Formazione Aziendale ed ECM (NBS Software), allegato al presente provvedimento sotto la dicitura “Allegato A” quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di nominare formalmente Azienda Zero, con sede legale in Padova, Passaggio Gaudenzio 1, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali di titolarità dell'Azienda ULSS 8 Berica nell'ambito dell'esercizio, manutenzione e monitoraggio della suddetta piattaforma informatica di formazione;
3. di rilevare che il presente provvedimento non comporta esborsi o oneri finanziari straordinari a carico del bilancio aziendale;
4. di accertare che l'accordo approvato con il presente provvedimento è soggetto ad imposta di bollo ai sensi di quanto disposto nell'allegato A – tariffa, articolo 2 del DPR 26.10.1972 n. 642, assolta dall'Azienda Zero in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia Entrate UT Padova n. 48210_12-03-2024 e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR del 26.4.1986 n.131;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento e del relativo accordo firmato ad Azienda Zero e al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) dell'Azienda ULSS 8 Berica per l'aggiornamento preventivo del Registro dei Trattamenti;
6. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'Albo online dell'Azienda ULSS 8 Berica, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza amministrativa.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Azienda ULSS n. 8 Berica (C.F./P.IVA 02441500242), con sede in Viale F. Rodolfi n. 37, in persona del legale rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Titolare" o "Azienda")

e

Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero (C.F./P.IVA 05018720283), con sede in Padova, Passaggio Gaudenzio 1, in persona del legale rappresentante, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Responsabile" o "Azienda Zero")

Premesso che

- Il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241"* e ss.mm.ii. ha introdotto l'obbligo per i professionisti sanitari dell'Educazione Continua in Sanità (ECM);
- L'art. 2, comma 1, lett. g), n. 4) della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriale delle Aziende ULSS" ha previsto in capo ad Azienda Zero *"la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali: [...] le procedure di accreditamento ECM"*;
- con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 558 del 5 settembre 2024 è stata indetta una procedura aperta volta all'aggiudicazione del servizio di sviluppo del sistema informatico per la gestione dell'accreditamento dei *provider*, degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione continua in sanità;
- con successiva Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 786 del 2 dicembre 2024 tale servizio è stato aggiudicato a NBS S.r.l.;
- la gestione degli eventi formativi ECM e non ECM è svolta dalle singole Aziende in qualità di *Provider Pubblici*;
- l'Azienda Ulss n. 8 Berica è Titolare del trattamento relativamente all'attività di gestione degli eventi formativi ECM e non ECM e per lo svolgimento di detta attività intende avvalersi del sistema informatico per la gestione dell'accreditamento dei *provider*, degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione continua in sanità di Azienda Zero, che pertanto deve essere nominata Responsabile del trattamento;
- l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del medesimo Regolamento definisce il *"Responsabile del trattamento"* come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- l'art 28, paragrafo 3, del predetto Regolamento dispone che: *"I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento...."*; dalla lettera a) alla lettera h) del medesimo paragrafo sono definiti specificatamente gli obblighi che il contratto o altro atto giuridico prevede per il responsabile del trattamento .

- l'art. 29 dello stesso prevede che: *“Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.”*;
- Il presente accordo è adottato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (cd. “GDPR”), al D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), al Regolamento (UE) 1689/2024 (AI Act), al D.lgs. 138/2024 (attuazione della Direttiva (UE) 2022/2055 – “NIS2”), nonché alla L.R. Veneto 19/2016, in quanto ente di *governance* e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale del Veneto;
- Con il presente atto l'intestata Azienda Ulss n. 8 Berica, in qualità di Titolare del trattamento relativamente alle attività di cui al punto 3, intende nominare Azienda Zero, che accetta, Responsabile del trattamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR;
- Con la sottoscrizione del presente documento le parti, come meglio specificate in epigrafe, intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del GDPR.

Tanto premesso e considerato, le Parti, come sopra identificate, convergono e stipulano quanto segue.

1. Nomina

Con la sottoscrizione del presente atto l'Azienda Ulss n. 8 Berica nomina Azienda Zero Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso.

Azienda Zero, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dall'Azienda attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Azienda Zero prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile del trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato all'Azienda, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Garanzie

Azienda Zero conferma di possedere le garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli Interessati.

Azienda Zero si impegna pertanto ad operare secondo il principio di responsabilizzazione, fin dall'inizio del trattamento e per progettazione predefinita, per ridurre al minimo i rischi connessi al trattamento e per garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

3. Trattamenti delegati

Azienda Zero deve svolgere il trattamento secondo le istruzioni ricevute e i compiti affidati dall'Azienda Ulss n. 8 Berica per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate dal Titolare del trattamento. In particolare, le categorie di dati che saranno trattati e il trattamento delegato sono di seguito indicati:

Categoria di dati Trattati	Finalità del Trattamento	Modalità del Trattamento	Categoria di interessati	Attività del trattamento delegata
Dati personali comuni (art.6 del GDPR)	Gestione degli eventi formativi ECM e non ECM	● Digitale/elettronica	● utenti inseriti nei sistemi di gestione delle risorse umane dell'Azienda e utenti esterni ● personale dell'ente avente ruolo nel <i>provider</i> ● utenti profilati per l'utilizzo della piattaforma ECM (a titolo esemplificativo, e non esaustivo: discenti/ docente/relatore/ responsabile scientifico/moderatore/ tutor/ coordinatore/esperto di contenuto)	Gestione dei dati relativi: ● ai partecipanti a vario titolo ai corsi ECM e non ECM; ● ad eventi e discenti al fine di stesura di reportistica (dati aggregati); ● ai dossier formativi dei dipendenti individuali e di gruppo. ● all'Albo docenti.

4. Diritti del Titolare

L'Azienda Ulss n. 8 Berica ha diritto di ottenere da Azienda Zero tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questa adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

Il Titolare ha il diritto di disporre – a propria cura e spese – verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi anche di personale espressamente incaricato a tale scopo, tenuto al segreto sulle informazioni così acquisite e/o elaborate, presso le sedi del Responsabile del trattamento, come indicato successivamente nel punto denominato "Controllo e attività di audit".

5. Obblighi del Responsabile

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni Azienda Zero, i suoi dipendenti ed ogni eventuale Sub-responsabile, previamente autorizzato dal Titolare, che effettuino il Trattamento di Dati Personali, si

obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dal Titolare, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti al trattamento svolto.

Azienda Zero è tenuta a svolgere, con correttezza e buona fede, le seguenti attività:

- a) rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutela fin dall'inizio del trattamento e per progettazione definita, di cui al GDPR;
- b) mantenere e far mantenere ai propri incaricati la massima riservatezza sui dati trattati;
- c) eseguire operazioni di trattamento sui dati al solo scopo di eseguire le prestazioni oggetto del Rapporto e di adempiere ad altre previsioni normative, evitando qualsiasi ulteriore operazione che non sia strettamente necessaria a tale esecuzione;
- d) rispettare le regole di organizzazione e le altre istruzioni impartite dall'Azienda in merito al compimento delle operazioni di trattamento sui dati personali, avvisandolo qualora riscontri che taluna di dette regole e/o istruzioni possano contrastare con le norme del GDPR o della legislazione nazionale;
- e) rispettare le regole di raccolta, archiviazione, conservazione e di ogni altro trattamento dei dati disposte dall'Azienda;
- f) incaricare per iscritto i soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento in nome e per conto del Fornitore e sotto la sua diretta supervisione e responsabilità, fornendo ai medesimi istruzioni operative per una corretta gestione del trattamento nel rispetto dei diritti degli Interessati;
- g) Azienda Zero si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i.;
- h) offrire supporto nell'esecuzione della valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 GDPR ogni qualvolta si renda necessario, nonché avvisare l'Azienda della necessità di avviare la consultazione preventiva dell'Autorità di controllo nei casi previsti dall'art. 36 GDPR ovvero richiederne l'autorizzazione in tutti i casi in cui ciò sia previsto, ovvero avviarla o richiederla esso stesso laddove ciò rappresenti un proprio obbligo diretto;
- i) redigere e mantenere un aggiornato registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 GDPR, secondo le regole del presente accordo;
- j) laddove necessario, cooperare per l'adozione delle misure di reazione e di notifica nel caso di violazione di dati personali (*data breach*), ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR;
- k) collaborare con gli altri responsabili del trattamento e/o con i contitolari del trattamento;
- l) collaborare con il Responsabile della protezione dei dati (RPD) nominato dall'Azienda;
- m) osservare le misure di sicurezza già adottate dall'Azienda ed adottarne in proprio di idonee come da documentazione allegata al presente atto da considerarsi ad ogni effetto di legge parte integrante dell'accordo di nomina;
- n) assistere l'Azienda nella soddisfazione delle richieste che gli interessati avanzino nell'esercizio dei diritti conferiti dal GDPR, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore;
- o) effettuare la comunicazione dei dati personali a Destinatari, laddove prevista, solo nei limiti consentiti dalle finalità del trattamento e dalle disposizioni del presente contratto o di legge o da altre previsioni analoghe;
- p) laddove la comunicazione abbia ad oggetto Destinatari aventi sede al di fuori dell'Unione Europea, assicurarsi che i paesi di tali Destinatari abbiano stipulato con la Commissione Europea

una decisione di adeguatezza ai sensi dell'art. 45 del GDPR oppure, in assenza, si sia stipulata una clausola ai sensi dell'art. 46 del GDPR;

- q) evitare qualsiasi diffusione dei dati personali;
- r) rivolgersi all'Azienda per ogni dubbio o chiarimento in merito all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del GDPR e del presente Contratto, nonché della modulistica privacy adottata (informativa, consenso e simili);
- s) segnalare all'Azienda qualunque azione o evento possa costituire o causare un rischio per la conservazione dei dati o la loro integrità, adottando nel contempo tutte le misure idonee ad evitare conseguenze pregiudizievoli al trattamento dei dati;
- t) conservare, aggiornare e mettere a disposizione dell'Azienda e/o degli organi di controllo, l'elenco con i dati (nome, cognome, funzione e /o ambito di competenza) degli amministratori di sistema nominati e muniti dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità in conformità di quanto previsto dal Provvedimento 27 novembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali e s.m.i. e curare l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- u) adoperarsi in ogni altro modo ed adottare ogni altra misura sia idonea per garantire il massimo rispetto dei diritti degli Interessati.

Nell'ambito di quanto sopra, Azienda Zero si impegna a cooperare con l'Azienda Ulss n. 8 Berica in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dall'Azienda Ulss n. 8 Berica a mezzo posta elettronica.

5. Ulteriori prescrizioni poste a carico del Responsabile

Il trattamento oggetto del presente accordo comporta la gestione o manutenzione di sistemi informativi regionali o aziendali contenenti dati personali, pertanto Azienda Zero ha designato formalmente gli Amministratori di Sistema nel rispetto del Provvedimento del Garante 27 novembre 2008 e dell'art. 32 GDPR.

Nello specifico il Responsabile ha individuato nominativamente gli Amministratori di Sistema, assegnando loro ambiti di operatività specifici e documentati. Il Responsabile si impegna a mantenere aggiornato l'elenco e mette tale elenco a disposizione del Titolare su richiesta.

Inoltre Azienda Zero garantisce:

- credenziali individuali e non condivise;
- autenticazione multifattore per accessi privilegiati;
- separazione tra utenze amministrative e ordinarie;
- registrazione e conservazione degli accessi logici per almeno sei mesi o termine superiore previsto da *policies* regionali;
- cooperazione con il Titolare nella gestione di incidenti *cyber* e *data breach*;
- coerenza con le *policies* regionali di sicurezza informativa.

Il Responsabile resta pienamente responsabile dell'operato degli Amministratori di Sistema designati.

6. Condizioni particolari per il caso di violazioni dei dati personali (*data breach*)

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto dell'Azienda (c.d. *data breach*), Azienda Zero deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, indicando il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e relativi dati di contatto;
- nelle successive 72 ore fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le circostanze in cui è avvenuta, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti, i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio o comunque mitigarne i possibili effetti negativi;
- qualora nel termine sopra indicato non sia riuscito ad ottenere tutti gli elementi relativi alla violazione, comunicare per iscritto, anche via posta elettronica ordinaria, all'Azienda le ragioni del ritardo e il termine entro cui ritiene di poterli fornire;
- attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa;
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

7. Documentazione Privacy

Azienda Zero si impegna ad adottare, nei limiti della propria competenza, la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

8. Condizioni particolari in caso di ispezioni dell'Autorità di Controllo

Azienda Zero deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo l'Azienda in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo, a meno che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza; inoltre, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, Azienda Zero deve assistere l'Azienda nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

9. Condizioni particolari per il riscontro alle istanze degli Interessati

Tenendo conto della natura del trattamento, Azienda Zero si obbliga ad assistere e supportare l'Azienda con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda Ulss n. 8 Berica di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora Azienda Zero riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda Ulss n. 8 Berica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.aulss8@pecveneto.it , allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dall'Azienda per gestire le relazioni con gli Interessati.

10 . Ulteriori Responsabili

Azienda Zero sarà tenuta, in sede di individuazione di Ulteriori Responsabili, ad informare preventivamente l'Azienda via posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.aulss8@pecveneto.it , al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 paragrafo 2 del GDPR, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Decorso tale termine, Azienda Zero potrà procedere all'effettuazione della designazione, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili del Trattamento individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile del trattamento da parte di Azienda Zero sarà possibile a condizione che su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

Azienda Zero rimane tuttavia responsabile nei confronti dell'Azienda con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte degli Ulteriori Responsabili del trattamento nominati.

Azienda Zero si impegna altresì a comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

11. Autorizzazione alla nomina in qualità di Ulteriori Responsabili

Il Responsabile deve ricorrere alla nomina di ulteriori responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare.

Il Responsabile assicura che i fornitori individuati offrono garanzie sufficienti ed adeguate, sia sotto il profilo delle misure tecniche che organizzative, a soddisfare i requisiti previsti dal GDPR per la tutela dei diritti dell'interessato e, qualora il Titolare lo richieda, si rende fin da ora disponibile a dare tutte le evidenze richieste.

Pertanto con la sottoscrizione del presente accordo, il Titolare autorizza il Responsabile a nominare i seguenti fornitori quali Ulteriori Responsabili del Trattamento:

Ragione sociale	Sede legale	Contatto	Attività del trattamento delegata
NBS S.r.l.	Via Val Tiberina, 23/A, San Benedetto del Tronto (AP)	nbspec@pec.it	Supporto all'attività di gestione di corsi ECM e non ECM.
Fastweb S.p.A.	Piazza Adriano Olivetti 1, Milano (MI)	fastweb@pec.fastweb.it	Manutenzione, assistenza e supporto sistemistico su tutti i sistemi ICT aziendali

12. Controlli e attività di audit

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento. In alternativa, per l'esecuzione delle predette verifiche, il Titolare potrà avvalersi di soggetti esterni di comprovata esperienza.

Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile si obbliga ad informarlo immediatamente.

Il Responsabile inoltre riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) preliminarmente concordati e pianificati relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali del Titolare.

Anche per le finalità sopra esposte, il Responsabile è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni.

13. Durata e Cessazione del Trattamento

La presente durerà per il periodo necessario all'espletamento dell'attività di supporto per le richieste di accreditamento ECM e per la gestione degli eventi formativi ECM e non ECM, cessando al momento del completo adempimento, qualsiasi ne sia il motivo.

Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità previste nel presente atto.

Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa intervenuta, il Responsabile, su scelta del Titolare, restituisce tutti i dati personali trattati oppure provvede alla loro cancellazione definitiva, incluse eventuali copie di backup, salvo obblighi di conservazione previsti dalla normativa dell'Unione o nazionale.

Il Responsabile rilascia attestazione scritta dell'avvenuta cancellazione o restituzione.

14. Condizioni particolari per il trasferimento dei dati all'estero e l'utilizzo di fornitori *cloud*

Il Responsabile si impegna a non trasferire, né consentire il trasferimento, anche solo per finalità di conservazione o manutenzione tecnica, di Dati Personali oggetto del presente accordo verso Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) o verso organizzazioni internazionali, salvo preventiva autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

Qualora il trasferimento sia autorizzato, il Responsabile è tenuto ad assicurare che il Paese terzo di destinazione sia coperto da decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR.

In assenza di decisione di adeguatezza:

- adottare garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 del GDPR, mediante la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea vigenti al momento del trasferimento, senza modificarne il contenuto sostanziale;
- svolgere e documentare una valutazione d'impatto sul trasferimento (Transfer Impact Assessment – TIA), tenendo conto della normativa del Paese terzo di destinazione e delle eventuali misure supplementari tecniche, organizzative o contrattuali necessarie a garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito nell'Unione Europea;
- adottare misure tecniche idonee, tra cui, ove applicabile, la cifratura dei dati con gestione esclusiva delle chiavi all'interno dello SEE;
- informare tempestivamente il Titolare del trattamento di qualsiasi richiesta di accesso ai dati da parte di autorità pubbliche del Paese terzo, salvo divieti di legge, impegnandosi a contestare tale richiesta qualora la ritenga illegittima;
- mantenere idonea documentazione atta a dimostrare la conformità del trasferimento alle disposizioni del Capo V del GDPR, mettendola a disposizione del Titolare su richiesta.

Resta inteso che ogni eventuale Ulteriore Responsabile coinvolto in attività comportanti trasferimenti verso Paesi terzi dovrà essere previamente autorizzato ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del GDPR ed essere vincolato ai medesimi obblighi previsti nel presente articolo.

15. Responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, risponderà per le sanzioni inflitte e per il danno causato dal trattamento attuato in difformità alla disciplina vigente sulla protezione dei dati che gli siano attribuibili o in difformità rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

Per quanto qui non disciplinato si applica l'articolo 82, paragrafi 4 e 5 del GDPR.

16. Prevalenza in materia di protezione dei dati personali

Le Parti convengono che il presente Accordo disciplina in via esclusiva e prevalente i diritti e gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali effettuato dal Responsabile per conto del Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

In caso di contrasto o difformità tra le disposizioni contenute nel presente Accordo e quelle previste nel contratto principale o in altri atti collegati, prevarranno le disposizioni del presente Accordo per quanto attiene alla protezione dei dati personali, alla sicurezza delle informazioni e agli obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale applicabile.

Resta inteso che eventuali limitazioni di responsabilità, clausole di manleva o esclusioni previste nel contratto principale non si applicano nella misura in cui siano incompatibili con gli obblighi inderogabili previsti dal GDPR, dal D.lgs. 196/2003 e dalla normativa europea in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale.

Le Parti si impegnano ad adeguare, ove necessario, il contratto principale alle disposizioni del presente Accordo al fine di garantirne la piena coerenza con la normativa vigente.

15. Disposizioni finali

Si dà atto che alla scadenza o cessazione del presente accordo per qualsiasi causa, Azienda Zero è comunque tenuta all'obbligo di riservatezza.

Qualora una o più delle clausole previste nel presente accordo siano o divengano nulle in forza di legge ovvero a fronte di un provvedimento del giudice, la validità delle altre disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata.

Le Parti convengono che, in caso di modifiche della normativa europea o nazionale in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica o intelligenza artificiale, il presente accordo potrà essere aggiornato d'ufficio da una delle parti, previa comunicazione formale all'altra Parte, senza necessità di nuova sottoscrizione, ove le modifiche non comportino mutamenti sostanziali delle obbligazioni economiche o tecniche.

Il presente atto sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente è soggetto ad imposta di bollo ai sensi di quanto disposto nell'allegato A – tariffa, articolo 2 del DPR 26.10.1972 n. 642, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR del 26.4.1986 n.131.

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia Entrate UT Padova n. 48210_12-03-2024"

Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica

Per integrale accettazione

Il Direttore Generale di Azienda Zero
